

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI SEDEGLIANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.04.1999

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 09.07.1999, a seguito Ordinanza Istruttoria CO.RE.CO.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.11.2002;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2009;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2016.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23, 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.
3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22,23 e 25 della L. 8/6/1990 n 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e le cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento; tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate al locale di osservazione dell'obitorio;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART.6

1. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazione di vita, ad ogni modo è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Il Comune dispone nei cimiteri di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 7

1. Il locale di cui all'art. precedente, ha scopo di obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 8

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

FERETRI

ART. 9 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 11,12,13,14.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in un lenzuolo.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Azienda per i Servizi Sanitari competente dispone che il trasporto, trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 10 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta , sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui agli artt. 11,12,13,14.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 11 - FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

ART. 12 - FERETRI PER INUMAZIONE :

1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
2. Le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm 3;
3. La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
4. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ART. 13 - FERETRI PER TUMULAZIONE

1. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti meno di cento chilometri, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di cento chilometri, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonché agli articoli 27,28,29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per l'estero.

ART. 14 - FERETRI PER CREMAZIONE

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 13 comma 2 laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui all' art. 13 comma 1, in ogni altro caso.

ART. 15 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente le casse per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo in quest'ultimo caso il diritto di rivalsa sugli stessi.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 16 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica con l'indizione della ditta costruttrice.

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 17

1. Non può essere eseguito alcun trasferimento di salme da parte di privati.

ART. 18

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 19

1. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 20

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato da Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall' art. 13.

ART. 21

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 22

1. L'autorizzazione sindacale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 23

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
3. Per ragioni di sicurezza e incolumità stradale possono essere individuati percorsi alternativi che limitano il transito sulla viabilità primaria.
4. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 24

1. Il trasporto delle salme è eseguito da ditte specializzate; il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all' art. 13.
4. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.S., o suo delegato, provvederà a formalizzare le eventuali dovute prescrizioni.
5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.S. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

ART. 25

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ART. 26

1. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa la vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 27

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

ART. 28

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme

stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino e per l'estradizione nel Paese di salme dirette verso uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 29

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 13, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 30

1. Per il trasporto di cui all'art. 21, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 31

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando la autorizzazioni di cui agli artt. precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 32

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 33

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente, anche per il tramite di suoi delegati.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**CIMITERI****ART. 34**

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D., 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Sedegliano (Capoluogo)
 - b) Coderno
 - c) Gradisca
 - d) Grions
 - e) San Lorenzo
 - f) Turrída-Redenzicco
 - g) Rivis

ART. 35

1. Al suo interno il cimitero comprenderà:
 - a) un'area destinata a campi di inumazione;

- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie;
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una sala per autopsia (solo in un cimitero);
- f) una cappella;
- g) un ossario comune;
- h) un cinerario comune;
- i) un edificio (colombario) per nicchie ossario;
- j) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- k) un magazzino;
- l) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.

ART. 36

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso, ovvero aventi in vita legami di parentela ed affinità con residenti, previa richiesta ed autorizzazione sindacale;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all' art. 9 comma 2 del presente Regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità il Sindaco può concedere la sepoltura anche ai non residenti;
- g) cadaveri di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nel corso della loro vita per opere svolte in favore della collettività del Comune di Sedegliano. Tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivato Atto della Giunta Comunale.

ART. 37

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri spetta al Sindaco.
2. Il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 38 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. In tutti i cimiteri deve essere assicurato un servizio di custodia, il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui agli articoli 18,19,20,21 ed inoltre, iscrive sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui agli articoli 18,19,20,21, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, o di ceneri.

ART. 39

1. Il servizio di custodia può essere affidato a Ditta privata, nell'intesa che il servizio medesimo venga svolto in conformità alle disposizioni di cui al T. U. delle LL. SS. e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 40

1. I registri indicati nell'art. 38 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

PIANI CIMITERIALI**ART. 41**

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) famiglie o campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);

- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario e cinerario comune.

ART. 42

1. L'ufficio comunale è dotato di planimetrie che devono essere aggiornate ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. Dette planimetrie comprendono:
 - a) una planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune;
 - b) una planimetria in scala 1:2000 estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale;
 - c) una planimetria, in adeguata scala, dell'intero territorio comunale con l'ubicazione dei cimiteri.

ART. 43

1. Per i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi valgono le norme di cui agli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 44 - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 41 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

ART. 45 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, e per le relative tumulazioni si fa riferimento al Capo XXI del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 46 - CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta del feretro prima del seppellimento ed avere le caratteristiche di cui agli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

2. La camera mortuaria è anche adibita a deposito di osservazione previsto dall'art 6; in tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

ART. 47 - SALA PER AUTOPSIE

1. Uno dei cimiteri comunali dovrà essere dotato di una sala per autopsie, che dovrà rispondere ai requisiti prescritti agli articoli 65 e 66 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 48 - OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumazioni, che trovandosi nelle condizioni di completa mineralizzazione non vengono richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

INUMAZIONE

ART. 49

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; le aree vengono assegnate gratuitamente.

ART. 50

1. I campi destinati all'inumazione, dimensionati ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, all'aperto od al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 51

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 52

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata un targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 53

1. Le salme destinate all'inumazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art.12.
2. E' vietato l'uso di sarcofagi in calcestruzzo o ferro che limitino la continuità del terreno di copertura.

ART. 54

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a ml. 2.00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 e una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

TUMULAZIONE**ART. 55**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Nella tumulazione il feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Il loculo può comunque ospitare, oltre al feretro, urne cinerarie e cassette di resti di famigliari esumati o estumulati.

ART. 56

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall' art. 13.

CREMAZIONE

ART. 57

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.
4. Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art. 14.
5. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
6. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 58

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 59

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno 10 anni dalla inumazione, tempo necessario al terreno per la mineralizzazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
3. Per quanto non detto si fa riferimento all'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 60

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari e dell'incaricato del servizio di custodia e vi possono presenziare solamente i parenti autorizzati.

ART. 61

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 62

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario Comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.

ART. 63

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e a concessione perpetua, si eseguono di norma allo scadere del periodo della concessione, sono regolate dal Sindaco. E' tuttavia ammessa la estumulazione anche precedentemente alla scadenza del periodo di concessione purché siano passati almeno 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private o a concessione perpetua, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata

nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate, di cui al comma precedente, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Direttore sanitario.

ART. 64

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Direttore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 65 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. *(sostituito come segue con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2002):*
L'Amministrazione Comunale può concedere l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività ai seguenti soggetti:
 - persone nate nel Comune;
 - persone residenti nel Comune, singolarmente o congiuntamente a parenti entro il 4° grado, ovvero ad affini entro il 2° grado;
 - persone aventi parenti, entro il 4° grado o affini entro il 2° grado, residenti nel Comune;
 - persone aventi parenti, entro il 4° grado o affini entro il 2° grado, sepolti nei cimiteri del Comune;
 - Enti operanti nel territorio comunale.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per le tumulazioni e le estumulazioni.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 66 - SOGGETTI

1. Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i Privati o gli Enti.

ART. 67 - PRIVATI

1. I Privati si possono distinguere in:
 - a) Persone fisiche
 - b) Famiglie
 - c) Collettività/Comunità
 - d) Parrocchie

ART. 68 - ENTI

1. Gli Enti si possono distinguere in:
 - a) Enti morali
 - b) Confraternite
 - c) Istituzioni

ART. 69

1. Non possono ritenersi Enti coloro che hanno scopi commerciali, ne società giuridiche in quanto prive di quell'elemento personale che costituisce "interesse" alla sepoltura.

ART. 70 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, la concessione presuppone una istanza del richiedente, una valutazione dell'Amministrazione, un Atto di concessione.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

ART. 71 - FORMA DELLA CONCESSIONE

1. La forma dell'Atto di concessione deve essere quella della scrittura privata tra il Concessionario e l'Ente concedente.
2. L'Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 131 del 26.04.1986.
3. Nell'Atto devono essere individuati: il soggetto concessionario, il soggetto subentrante, l'oggetto della concessione, la data di inizio della concessione, la durata della concessione, l'onerosità della concessione.

ART. 72 - INIZIO DELLA CONCESSIONE

1. Normalmente la concessione decorre dalla data della firma dell'Atto, qualora l'utilizzo del manufatto avvenga in data antecedente alla firma del contratto, la concessione stessa decorre dalla data di effettivo utilizzo.

ART. 73 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, (10 febbraio 1976) mantengono i diritti acquisiti.
3. La concessione passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con l'espressa riserva che il Comune riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, uno solo degli eredi, sia esso designato dal concessionario, o scelto di comune accordo tra gli eredi e notificato al Comune entro un anno dalla morte di quello, o in mancanza designato dall'autorità comunale.
4. La durata è fissata:
 - a) in 40 (quaranta) anni per i manufatti (loculi);
 - b) in 40 (quaranta) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie;
 - c) in 99 (novantanove) anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività.

ART. 74 - RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

1.bis (aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2009) In quest'ultimo caso, qualora siano trascorsi almeno dieci anni dalla tumulazione, l'Amministrazione Comunale può rimborsare al concessionario, eredi ed aventi causa, il valore del costo del loculo, valutato alla data della richiesta, decurtato dalla vetustà e dal tempo di utilizzo, previa valutazione dell'ufficio tecnico comunale, dopo l'avvenuto pagamento del loculo da parte del nuovo assegnatario.

1.bis (sostituisce il precedente con deliberazione di C.C. n. 4 del 21.03.2016)

In quest'ultimo caso, l'Amministrazione Comunale può rimborsare ai concessionari, eredi ed aventi causa legalmente autorizzati, il valore del costo del loculo/celletta-ossario nell'importo versato all'atto della concessione, detratta una quota pari al 30% e riducendo l'importo risultante di una ulteriore quota in proporzione agli anni di effettivo utilizzo, con arrotondamento in eccesso, rispetto agli anni previsti nell'atto di concessione;

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree libere quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, o l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 75 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 76 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

ART. 77

1. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c, d, e, di cui all'articolo precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
2. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi i termini della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ART. 78

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 79

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 41 e seguenti.

ART. 80

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino e essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 81

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente.

ART. 82

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumentini, colombari, ossari, nicchie cinerarie, tombe di famiglia, edicole funerarie secondo le norme indicate agli artt.97,98,99,100,101.

ART. 83

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali smottamenti od avvallamenti del terreno che provochino danni alle tombe marmoree, per cui nulla è dovuto, da parte dell'Amministrazione Comunale ai Concessionari.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CONCESSIONI IN USO DEI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

ART. 84

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.).

1. La sepoltura, individuale privata di cui al comma precedente, di norma potrà concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o delle ceneri per gli ossari e le nicchie cinerarie; in deroga a tale principio potranno essere di volta in volta concessi: loculi, ossari e nicchie fino al raggiungimento dell'importo sostenuto dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dei manufatti oggetto delle concessioni.
2. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un

deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

3. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ART. 85

1. Le concessioni di cui al comma precedente potranno essere revocate quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 86 - ATTIVITA' EDILIZIA

1. L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvata con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, dal Piano Regolatore dei Cimiteri e dal presente Regolamento Comunale.

ART. 87

1. Nessuna opera di qualunque entità può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi l'Autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 88

1. Per l'approvazione dei progetti è necessario il parere obbligatorio e vincolante del Direttore sanitario ed il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Edilizia.
2. Alla Commissione Edilizia devono essere richiesti pareri in merito alla sistemazione generale e particolare di tutto ciò che ha relazione con l'arte ed il decoro dei cimiteri.

ART. 89

1. Le domande di autorizzazione edilizia devono essere firmate dal Concessionario e corredate dai relativi tipi e da una ampia e dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali impiegati nella realizzazione.
2. Con la domanda dovrà essere presentato l'atto comprovante l'assegnazione in concessione dei terreni su cui si vuole edificare.

ART. 90

1. I progetti devono essere redatti con particolare cura ed avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.
2. I disegni di progetto devono essere firmati del Concessionario, dal progettista e dovranno contenere:
 - a) Planimetria dell'area avuta in concessione estesa alla aree limitrofe in scala 1: 100;
 - b) Pianta, prospetti, sezioni: nel rapporto 1:20 per edicole funerarie; nel rapporto 1: 5 per la posa di lapidi;
 - c) Particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

ART. 91

1. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà inviare una dichiarazione comunicando il giorno in cui intende iniziare i lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e quello dello assuntore delle opere che controfirmeranno la dichiarazione quale accettazione dell'incarico ricevuto e per presa visione del progetto dell'opera da realizzare.

ART. 92

1. Nell'atto di approvazione del progetto dovranno essere definite il numero di salme che possono essere contenute nel sepolcro ed il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Le dimensioni limite delle costruzioni per sepolture private, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dal rilascio della Autorizzazione edilizia.
5. Il termine dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'inizio dei lavori.

ART. 93- RECINTAZIONI AEREE - MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 94 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli art. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; si fa eccezione per i tagli, la connessione delle piastre, per le iscrizioni sulle lapidi e monumenti già in opera.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc.

ART. 95 - ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, durante i riti di sepoltura e di commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio.
3. E' vietato l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
4. E' vietato l'inizio dei lavori di costruzione di qualsiasi opera dal 15 ottobre al 05 novembre, salvo lavori di ordinaria manutenzione o lavori ritenuti urgenti ed indifferibili riconosciuti tali dall'Ufficio tecnico comunale.

NORME TECNICHE

ART. 96 - MONUMENTINI

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni 0.70 ml. per 1.70 ml.. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
2. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 1.10 ml.. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

ART. 97 - COLOMBARI

1. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per diretto accesso del feretro.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
3. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
4. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
7. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
8. Le dimensioni di ingombro libero interno saranno preferibilmente non inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza ml. 2,25., di larghezza ml. 0,75 e di altezza 0,70 ml. -. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura .

ART. 98 - OSSARI - NICCHIE CINERARIE

1. Tali strutture non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive ai fini igienico sanitari.
2. I colombari dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,70 ml. di lunghezza, di 0,30 ml. di larghezza e di 0,30 ml. di altezza.
3. Le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,50 ml. di lunghezza, di 0,30 ml. di larghezza e di 0,30 ml. di altezza.

ART. 99 - TOMBE DI FAMIGLIA

1. Nelle zone opportunamente definite dal Piano Regolatore Cimiteriale è concesso ai privati di realizzare tombe di famiglia ove i feretri saranno contenuti in una cripta sotterranea suddivisa in loculi con le caratteristiche di cui all'art. 97.
2. Le sepolture nella loro tipologia avranno una copertura realizzata in calcestruzzo armato che dovrà presentare resistenze al sovraccarico e dovrà impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua.
3. Tale copertura emergerà dal piano di calpestio del terreno di 45 cm.

4. L'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà mai essere inferiore in lunghezza a 2.00 ml.
5. Sopra la copertura potrà essere consentita la collocazione di cippi, stele o monumentini la cui altezza non potrà superare i 1.50 ml. dal piano di calpestio del terreno.
6. Per tutti i tipi di sepoltura valgono le norme e le relative caratteristiche per i loculi esaminati negli articoli precedenti.

ART. 100 - EDICOLE FUNERARIE

1. Per edicole funerarie (o sepoltura a casetta) si intende una struttura rialzata rispetto al piano di campagna; essa potrà contenere loculi disposti sia sopra che sotto il livello del pavimento e un'eventuale ossario.
2. La realizzazione di tali monumenti dovranno seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) Le dimensioni in pianta del manufatto dovranno coincidere con le dimensioni dell'area avuta in concessione.
 - b) L'altezza massima nel punto più alto non potrà superare i 4.50 ml., eventuali deroghe potranno essere ammesse in funzione di allineamenti con attigui fabbricati in atto.
 - c) all'interno dell'edicola i loculi devono essere disposti in modo tale da permettere in ogni tempo la estumulazione delle salme.
 - d) Struttura portante perimetrale, se realizzata in muratura dovrà avere uno spessore minimo di 30 cm.; se realizzata in calcestruzzo di cemento armato lo spessore potrà essere ridotto a 20 cm.; se realizzata completamente in pietra naturale a tutto spessore, lo spessore minimo sarà di 30 cm.
 - e) Nella costruzione di edicole funerarie è vietato l'impiego di muratura in blocchi di cemento.
 - f) I rivestimenti esterni dovranno essere costituiti da rocce ornamentali quali: marmo, granito, travertino, pietra; sono ammesse anche pietre artificiali formate da pietrisco di rocce naturali collegate da leganti idraulici.
 - g) Si prescrive l'impiego di chiavette per il collegamento delle pietre dei marmi di rivestimento.
 - h) E' vietato l'impiego, nelle finiture esterne, di mattoni lavorati a facciavista salvo che la superficie della muratura non venga sottoposta a trattamenti particolari e duraturi nel tempo o che vengano impiegati speciali mattoni.
 - i) Soluzioni con pietra artificiale di diversa composizione dovranno essere sottoposte al parere della Commissione Igienico-edilizia.
 - j) Nella realizzazione degli infissi e' vietato l'impiego di materiali plastici, è ammesso l'uso di materiali metallici e legno che dovranno essere sottoposti a manutenzione con specifici trattamenti che garantiscano una buona durabilità nel tempo.

- k) Si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei.
- l) Gli scarichi, se interni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di prima qualità ed i giunti realizzati a regola d'arte al fine di evitare infiltrazioni, se esterni si consiglia l'impiego di rame di adeguato spessore.
- m) E' vietato l'uso di materiali plastici per grondaie e pluviali in vista.

ART. 101 - LASTRE DI COLOMBARI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. Sulle lastre applicate alle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie dovrà essere posizionato un numero progressivo realizzato in bronzo, relativo alla sepoltura.
2. Sulle lastre potranno essere posizionati portafiori e foto ceramiche.
3. E' fatto divieto ai concessionari di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione comunale.
4. E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di una unica lastra.
5. Nelle tumulazioni le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque é vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 (quindici) centimetri.

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 102

Al Corpo dei Vigili Urbani viene delegato il compito della vigilanza e dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per la non osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 103

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 104

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio o per l'accompagnamento di visitatori non autonomamente deambulanti, muniti di regolare autorizzazione.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

4. E' proibito passare attraverso i campi, e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 105

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le coltivazioni arboree ammesse sono quelle tradizionali, le piante andranno comunque tenute in modo che il loro sviluppo non rechi pregiudizio alla circolazione delle persone fra le tombe ed eventuali rami che si protendessero sui viali del cimitero andranno adeguatamente potati.
3. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 106

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre anche per pubbliche affissioni.

ART. 107

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 108

1. Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio di Vigilanza comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 109

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del Custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 110

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani così come previsto dal D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 7, sue modifiche ed integrazioni, pertanto devono essere smaltiti nel rispetto dell'art. 21 - 2° comma lettera d) del suddetto D.lgs.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
3. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, al reinterro.
4. I resti mortali possono essere soggetti a cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

ART. 111

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 112

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 113 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Per quanto attiene il presente capo si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 114 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 115

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 116

1. Per quanto non detto si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 ed alla Circolare 24 giugno 1993 n. 24.

INDICE

Disposizioni generali	Art. 1 - Art. 5
Depositi di osservazione ed obitori	Art. 6 - Art. 8
Feretri	Art. 9 - Art. 16
Trasporti funebri	Art. 17 - Art. 33
Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	Art. 34 - Art. 37
Servizio di custodia	Art. 38 - Art. 40
Piani cimiteriali	Art. 41 - Art. 48
Inumazione	Art. 49 - Art. 54
Tumulazione	Art. 55 - Art. 56
Cremazione	Art. 57 - Art. 58
Esumazione ed estumulazione	Art. 59 - Art. 64
Concessioni cimiteriali	Art. 65 - Art. 78
Sepulture private nei cimiteri	Art. 79 - Art. 83
Concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune	Art. 84 - Art. 85
Lavori privati nei cimiteri	Art. 86 - Art. 95
Norme tecniche	Art. 96 - Art. 101
Polizia del cimitero	Art. 102 - Art. 112
Soppressione dei cimiteri	Art. 113
Cautele	Art. 114
Disposizioni finali e transitorie	Art. 115 - Art. 117
Indice	